

OGGETTO: Statuto comunale – approvazione modifiche in adeguamento alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

Relazione.

La legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, “Disposizioni in materia di enti locali”, entrata in vigore il 10 dicembre 2014, ha modificato alcune norme ordinamentali in materia di elezioni comunali (TUEL), introdotto nuove norme in materia di ordinamento del personale dei comuni e modificati alcuni articoli dell'ordinamento dei comuni (TULLRROC). Per effetto di tali disposizioni e come espressamente disposto dall'art. 18, comma 2 della legge, si rende necessario provvedere alla modifica delle norme dello statuto in adeguamento alle nuove disposizioni.

Il termine per l'adeguamento degli statuti comunali, fissato dalla legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, è scaduto lo scorso 9 dicembre 2015.

Con nota di data 5 febbraio 2016, è pervenuto un espresso sollecito da parte della Provincia di Trento con invito ad adeguare lo statuto comunale entro il 5 marzo 2016.

Le nuove norme che impongono una modifica dello statuto comunale, interessano in particolare l'istituto del referendum, che è attualmente disciplinato sia nello statuto che nel regolamento per i diritti di informazione e partecipazione e il nuovo istituto del referendum confermativo delle modifiche statutarie.

Ai fini dell'adeguamento statutario, si rende necessario quindi intervenire con riferimento a :

- **Referendum - modifica di norme che rafforzano lo strumento** (art. 18 LR 11/2014):
 - riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa referendaria che, per comuni sopra i 30.000 abitanti non deve superare il 5% degli elettori;
 - ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle sottoscrizioni per cui il termine massimo per la raccolta non può essere inferiore a 180 giorni, a decorrere dalla notifica della decisione di ammissione del referendum;
 - riduzione e diversificazione del quorum strutturale che per i comuni, per cui per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di una percentuale non superiore al 25 % degli aventi diritto al voto;
 - obbligo a carico dell'amministrazione comunale di assicurare idonea informazione agli elettori, con garanzia di imparzialità.
- **Referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto - introduzione e disciplina dell'istituto del** (art. 17 LR 11/2014): individuazione del numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum che, per i comuni con più di 30.000 abitanti, non può superare il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; per la validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto ed è sufficiente la maggioranza dei voti validi;
- **Convenzioni tra enti** (art. 15 LR 11/2014): chiarimento in merito alla partecipazione di soggetti privati alle convenzioni previste dall'art. 59 del Testo Unico dell'ordinamento dei comuni.

Il Consiglio comunale, con deliberazione di data 27 ottobre 2015 ha costituito la commissione consiliare “Statuto”, composta di otto consiglieri, alla quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di redigere una proposta di modifica dello statuto comunale in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale 11/2014, fissando il

termine di un mese dalla data di insediamento della commissione per l'espletamento dell'incarico.

La Commissione consiliare “Statuto” ha esaminato una proposta di modifica dello statuto, comprensiva anche delle norme del regolamento sui diritti di informazione e partecipazione, predisposta al fine dell'adeguamento alla Legge regionale n. 11/2014.

Al termine dei lavori, svolti nel corso di cinque sedute (17 novembre 2015, 3 e 15 dicembre 2015, 16 e 19 febbraio 2016) la Commissione consiliare ha formalizzato una proposta, elaborata in forma di schema con testo a fronte nel quale sono evidenziate le modifiche da apportare allo statuto.

La proposta della Commissione consiliare è stata quindi sottoposta alla Commissione dei Garanti dello statuto, nominata con deliberazione del consiglio comunale 7 luglio 2015, n. 40, che si è riunita in data 22 febbraio 2016, ed ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13.5.2009 e successivamente modificato con deliberazioni n. 44 di data 26.11.2014 e n. 48 di data 24.7.2015;

preso atto che si rende ora necessario procedere alla modifica dello statuto comunale, in adeguamento alla legge regionale n. 11/2014;

dato atto che per il fatto che il presente provvedimento dispone solo ed unicamente modifiche statutarie in adeguamento alla legge, non è pertanto ammesso il referendum confermativo alle proposte di modifica in esso contenute;

vista la proposta di modifica dello statuto comunale, limitatamente agli articoli 10 (Referendum) 47 (Convenzioni) e 63 bis (Referendum confermativo), approvata dalla commissione consiliare “Statuto”, in data 19 febbraio 2016, per il cui dettaglio si rimanda ai verbali delle sedute del 16 e del 19 febbraio 2016, e che di seguito si trascrive:

Art. 10 Referendum

1. Possono essere richiesti referendum abrogativi, consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.
2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

3. Il referendum può essere richiesto da:
- 5 **3% (tre per cento)** dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - quattro consigli circoscrizionali, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati;
 - il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
- lo statuto, **fatto salvo il referendum confermativo**, i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
 - gli atti relativi al personale del comune;
 - i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
 - le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti ;
 - le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.
6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
7. ~~Entro sessanta giorni dalla presentazione,~~¹ La proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti ed eletto dal consiglio comunale **nei trenta giorni successivi alla presentazione della proposta. La decisione in ordine all'ammissibilità deve essere assunta dal Comitato dei garanti entro i trenta giorni successivi alla sua nomina.**
8. Il regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum nonché le modalità del loro svolgimento.
- 8bis In ogni caso il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è di centottanta giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum**
- 8ter Ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e la proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.**
9. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, il Sindaco, con decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l'abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum, con effetto immediato.

10. Il risultato del referendum consultivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei ~~due terzi~~ tre quarti dei consiglieri assegnati.

TITOLO VI - LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE

art. 47 Disposizioni generali

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune, nel rispetto della normativa vigente, ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, **con le province autonome** e con altri enti pubblici **locali** e ~~e con i privati~~, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
~~2. Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.~~

Art. 63 bis Referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto

1. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa, limitatamente alle modifiche non imposte dalla legge.
2. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta dal Comitato dei garanti del referendum previsto dall'art. 10, comma 7 del presente statuto, entro i successivi trenta giorni.
Quando un provvedimento di modifica dello statuto comprenda norme di adeguamento alla legge e norme di natura discrezionale, il comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità delle sole norme di natura discrezionale modificate facendo salvi gli adeguamenti di legge che non soggiacciono al referendum confermativo.
Resta ferma la possibilità di adottare le modifiche con due separati provvedimenti deliberativi prevedendo l'avvio della pubblicazione e successiva entrata in vigore per le sole modifiche imposte dalla legge e mantenedo l'ammissibilità del referendum confermativo per le altre modifiche.
3. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto e dal regolamento comunale in materia, salvo quanto disposto dal presente articolo.
4. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 3 % (tre per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.

- | |
|---|
| 5. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. |
| 6. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. |
| 7. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. |

preso atto del parere espresso su tale proposta dai Garanti dello statuto, nella seduta di data 22 febbraio 2016;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 20 di data 13 maggio 2009 e ss. mm.;

vista la legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11;

visto il TULLRROC approvato con DPReg

preso atto della discussione svolta nel corso della seduta di data odierna

.....

dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.LL.RR.O.CC., lo statuto deve essere deliberato in prima istanza con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (22) e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (17), disposizione che si applica anche alle modifiche statutarie;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio segreteria generale Giuseppe Di Giorgio;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;

votazione in prima istanza con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (22)

delibera

1. di approvare le seguenti modifiche allo statuto comunale:
 - art. 10, Referendum
 - al comma 3, lettera a) il numero “5” viene sostituito dalle parole “3% (tre per cento)”;
 - al comma 5, lettera a) dopo le parole “lo statuto”, sono inserite le parole “fatto salvo il

referendum confermativo”;

- al comma 7 sono soppresse le parole “Entro sessanta giorni dalla presentazione,” e dopo le parole “eletto dal consiglio comunale” sono inserite le parole “nei trenta giorni successivi alla presentazione della proposta. La decisione in ordine all’ammissibilità deve essere assunta dal Comitato dei garanti entro i trenta giorni successivi alla sua nomina.”
- al comma 8 dopo le parole “per l’ammissibilità” sono soppresse le parole “e la validità del referendum”
- dopo il comma 8 sono aggiunti due nuovi comma:
 - 8bis. In ogni caso il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è di centottanta giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum”
 - 8 ter Ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e la proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- al comma 10 dopo le parole “con il voto favorevole” le parole “due terzi” sono sostituite dalle parole “tre quarti”

- **art. 47 - Disposizioni generali**

- al comma 1 dopo le parole “ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni,” sono aggiunte le parole :”con le province autonome e” ;
 - dopo le parole “con altri enti pubblici” è aggiunta la parola “locali “;
 - dopo le parole “con altri enti pubblici locali “sono soppresse le parole “e con i privati,”
 - il comma 2 è soppresso
- dopo l’articolo 63 è aggiunto il nuovo art. 63bis - Referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto.
 1. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa, limitatamente alle modifiche non imposte dalla legge.
 2. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta dal Comitato dei garanti del referendum previsto dall’art. 10, comma 7 del presente statuto, entro i successivi trenta giorni.
 3. Quando un provvedimento di modifica dello statuto comprenda norme di adeguamento alla legge e norme di natura discrezionale, il comitato dei Garanti decide sull’ammissibilità delle sole norme di natura discrezionale modificate facendo salvi gli adeguamenti di legge che non soggiacciono al referendum confermativo.
 4. Resta ferma la possibilità di adottare le modifiche con due separati provvedimenti deliberativi prevedendo l’avvio della pubblicazione e successiva entrata in vigore per le sole modifiche imposte dalla legge e mantenendo l’ammissibilità del referendum confermativo per le altre modifiche.
 5. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10 dello statuto e dal regolamento comunale in materia, salvo quanto disposto dal presente articolo.
 6. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 3 % (tre per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale.

7. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
 8. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto
 9. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
2. di dare atto pertanto che il nuovo testo degli articoli dello statuto comunale come sopra modificati è il seguente:

- art. 10 Referendum

comma 3.

Il referendum può essere richiesto da:

- a) 3% (tre per cento) dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) quattro consigli circoscrizionali, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati;
- c) il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

Comma 5.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, fatto salvo il referendum confermativo, i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
- c) gli atti relativi al personale del comune;
- d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti ;
- g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.

- art. 47 – Disposizioni generali

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune, nel rispetto della normativa vigente, ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con le province autonome e con altri enti pubblici locali avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. - .

- art. 63 bis (nuovo) – Referendum confermativo

1. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa, limitatamente alle modifiche non imposte dalla legge.

2. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta dal Comitato dei garanti del referendum previsto dall'art. 10, comma 7 del presente statuto, entro i successivi trenta giorni.
 3. Quando un provvedimento di modifica dello statuto comprenda norme di adeguamento alla legge e norme di natura discrezionale, il comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità delle sole norme di natura discrezionale modificate facendo salvi gli adeguamenti di legge che non soggiacciono al referendum confermativo.
 4. Resta ferma la possibilità di adottare le modifiche con due separati provvedimenti deliberativi prevedendo l'avvio della pubblicazione e successiva entrata in vigore per le sole modifiche imposte dalla legge e mantenedo l'ammissibilità del referendum confermativo per le altre modifiche.
 5. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto e dal regolamento comunale in materia, salvo quanto disposto dal presente articolo.
 6. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 3 % (tre per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.
 7. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
 8. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto
 9. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del TULLRROC, lo statuto viene pubblicato all'albo comunale per trenta giorni consecutivi per entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione;
 4. di precisare che il Segretario generale curerà la pubblicazione dello statuto anche sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Comune, inviandone copia alla Giunta regionale, al Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento ed al Commissario del governo per la provincia autonoma di Trento;
 5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.